

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la partecipazione dello Stato alla copertura dei disavanzi
d'esercizio della Società della ferrovia elettrica Lugano - Cadro - Dino

(del 21 marzo 1967)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

La Società anonima per la ferrovia elettrica Lugano - Cadro - Dino ha chiesto all'Ufficio federale dei trasporti, il 30 settembre 1966, un aiuto federale e cantonale per la copertura del disavanzo d'esercizio registrato nel 1965.

A' sensi dell'art. 68 della legge federale sulle ferrovie (LFF) del 20 dicembre 1957 la Confederazione può soccorrere le imprese ferroviarie concessionarie oberate, finchè sono indispensabili al traffico generale del paese o di una regione, allo scopo di mantenere l'esercizio.

A' sensi dell'art. 60 LFF il soccorso della Confederazione presuppone la partecipazione dei Cantoni interessati. Spetta ai Cantoni decidere se i Comuni o altri enti di diritto pubblico devono pure essere chiamati a contribuire.

L'Ufficio federale dei trasporti ha proceduto alla verifica della contabilità dell'impresa e ha constatato che sono adempiute le condizioni per accordare il soccorso previsto dalla LFF.

Ha determinato in Fr. 58.050,— l'importo che entra in linea di conto per la copertura del disavanzo d'esercizio 1965, al quale devono essere aggiunti Fr. 7.275,— per interessi su impegni fissi (prestito in obbligazioni I ipoteca 1911, al 3 %) che secondo la legge sulle ferrovie non possono essere portati in conto per determinare il passivo della gestione.

Nel caso in esame il disavanzo è imputabile all'aumento generale degli oneri e alla diminuzione degli introiti verificatisi per l'avvenuta cessazione, con il 1. gennaio 1965, del servizio tramviario Lugano - Viganello, sostituito da un'autolinea del Comune di Lugano.

Ora, con comunicazione 14 giugno 1963, indirizzata al Consiglio d'amministrazione della ferrovia Lugano - Cadro - Dino, il Consiglio di Stato, aveva assunto, riservata l'approvazione del Gran Consiglio, l'impegno di far fronte all'eventuale perdita che la ferrovia Lugano - Cadro - Dino avesse subito in seguito alla rinuncia al servizio tramviario Lugano - Viganello.

Le trattative con l'Autorità federale per la ripartizione a dipendenza di questi elementi, del disavanzo hanno portato a un accordo su una partecipazione in misura uguale della Confederazione e del Cantone.

Pertanto la Confederazione è disposta ad assumersi l'importo di Fr. 29.025,—, alla condizione che il Cantone partecipi prendendo a suo carico il rimanente 50 %, al quale devono essere aggiunti i citati interessi su impegni fissi, ossia Fr. 36.300,—.

Il Cantone non può sottrarsi a questo intervento, condizione inderogabile per l'applicazione di una giustificata misura di soccorso prevista dall'ordinamento federale in favore di imprese che provvedono a un servizio pubblico di trasporto.

E' evidente che l'attuale situazione della ferrovia Lugano - Cadro - Dino, come quella della ferrovia Lugano - Tesserete per la quale è già stata esaminata una domanda di soccorso, impone la trasformazione dell'esercizio. Il problema è già

allo studio da qualche tempo ad opera delle due amministrazioni ferroviarie, del Dipartimento delle pubbliche costruzioni e dell'Ufficio federale dei trasporti. Già sono state eseguite le necessarie perizie.

L'assemblea degli azionisti della ferrovia Lugano - Cadro - Dino del 31 luglio 1965 ha aderito al principio della trasformazione e della fusione. Ancora non è intervenuta una decisione sulle modalità dell'operazione, a dipendenza di difficoltà sorte con il Consiglio d'amministrazione della ferrovia Lugano - Tesserete sul progetto di ristrutturazione comune delle due società.

Poichè tuttavia l'esercizio 1966 si è pure chiuso con un passivo e la situazione è precaria, si giustifica — per analogia con quanto proposto dal Consiglio di Stato con i messaggi 30 gennaio 1959 concernente il secondo periodo di risanamento della ferrovia delle Centovalli e 2 agosto 1966 concernente la copertura del disavanzo d'esercizio 1964 della ferrovia Lugano - Tesserete, e con quanto deciso dal Gran Consiglio su questi oggetti l'11 maggio 1959 rispettivamente il 17 ottobre 1966 — una clausola generale nel decreto legislativo che autorizzi il Consiglio di Stato a partecipare alla copertura di altri disavanzi d'esercizio della ferrovia Lugano - Cadro - Dino, sino a trasformazione avvenuta, nella proporzione che verrà concordata con la Confederazione, e ritenuto beninteso che la Ferrovia si attenga alle disposizioni delle Autorità federali e cantonali in materia. Le uscite relative saranno contemplate nella voce del bilancio ordinario « Soccorso alle imprese di trasporto », già istituita per la copertura dei disavanzi d'esercizio delle FART e della Ferrovia Lugano - Tesserete a' sensi dei citati decreti legislativi 11 maggio 1959 e 17 ottobre 1966.

Come già deciso trattando il secondo periodo di risanamento della ferrovia delle Centovalli (cfr. messaggio 30 gennaio 1959, rapporto della Commissione della Gestione del 4 maggio 1959 e D.L. 11 maggio 1959) e confermato trattando della sostituzione della ferrovia della Vallemaggia (cfr. messaggio 7 settembre 1965, rapporto della Commissione della Gestione del 7 ottobre 1965 e DL 20 ottobre 1965), e della copertura dei disavanzi della Ferrovia Lugano - Tesserete (cfr. messaggio 2 agosto 1966, rapporto della Commissione della Gestione 22 settembre 1966 e DL 17 ottobre 1966) e per le stesse ragioni, si possono esonerare i Comuni dalla partecipazione alla copertura dei disavanzi.

Per questi motivi vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione all'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Righetti

p. o. Il Cancelliere :

Crivelli

DECRETO LEGISLATIVO
concernente la copertura dei disavanzi d'esercizio
della Società della ferrovia elettrica Lugano - Cadro - Dino

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

vista la legge federale sulle ferrovie del 20 dicembre 1957;

visto il messaggio 21 marzo 1967 n. 1443 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il Consiglio di Stato è autorizzato a versare un contributo di franchi 36.300,— alla Società della ferrovia Lugano - Cadro - Dino quale partecipazione alla copertura del disavanzo dell'esercizio 1965.

Art. 2. — Il Consiglio di Stato è autorizzato a partecipare alla copertura di eventuali altri disavanzi d'esercizio della Società della ferrovia Lugano-Cadro-Dino nella misura che verrà concordata con la Confederazione.

Art. 3. — I contributi di cui alla cfr. 1 e 2 vanno iscritti alla voce di bilancio « Soccorso alle imprese di trasporto ».

Art. 4. — Il presente decreto non essendo di carattere obbligatorio generale entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.
